

ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO D'ONERI

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI **LATTE UHT PARZIALMENTE SCREMATO IN CONFEZIONI DA UN LITRO IN AIUTO ALIMENTARE AGLI INDIGENTI IN ITALIA (FEAD)** NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E DEI PRODOTTI COMPLEMENTARI MONOUSO (ID 1772)

PREMESSA

In attuazione del Reg. (UE) 223/2014 dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l'Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – (di seguito denominata AGEA) indice un appalto specifico per l'affidamento della **fornitura di latte UHT parzialmente scremato in confezioni da 1 litro** destinata in aiuto alimentare agli indigenti in Italia e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l'AGEA nell'ambito **sistema dinamico di acquisizione** della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso indetto da **Consip (ID 1772)**.

La gara in oggetto è stata indetta con Determinazione Dirigenziale del Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'Organismo Pagatore Agea **n. 8707 del 28/06/2019** e avverrà mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 4, lettera b), e 5, del Codice.

Il presente Capitolato tecnico prestazionale, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, contiene le norme integrative alla lettera di invito ed al capitolato d'oneri relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali della fornitura di latte UHT parzialmente scremato.

La fornitura non è suddivisa in lotti.

Il prodotto dovrà essere confezionato e consegnato con le modalità temporali indicate al cap. 5.

Il Responsabile del procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Maurizio Piomponi (Agea – Ufficio Domanda unica e OCM – Via Palestro, 81 00185 Roma - tel. 0649499575, e-mail "m.piomponi@agea.gov.it").

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), ai sensi dell'art. 111 del Codice, è la dott.ssa Paola Giuliante (Agea – Ufficio Domanda unica e OCM – Via Palestro, 81 00185 Roma - tel. 06499069, e-mail "p.giuliante@agea.gov.it").

1. PRODOTTO DA FORNIRE

Latte UHT parzialmente scremato, in confezioni da 1 litro, prodotto e confezionato nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Deve essere garantita la tracciabilità documentale delle materie prime.

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE

Il latte deve avere le seguenti caratteristiche chimiche e fisiche:

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| - | aspetto | liquido; |
| - | sedimento di origine proteica | inferiore a 1/1000; |
| - | omogeneizzazione | regolare; |
| - | acidità in °SH | compresa tra 6,5 e 8,5; |
| - | materia grassa | compresa tra 1,50 e 1,80%; |
| - | residuo secco | non inferiore a 10,00 g/100g per un latte con 1,50% di grasso; |
| - | residuo secco magro | non inferiore a 8,50 g/100g per un latte con 1,50% di grasso; |
| - | densità a 15° C | non inferiore a 1,0318 kg/l; |
| - | pH | compreso tra 6,5 e 6,9; |
| - | reazione all'ebollizione | assenza di coagulazione; |

orizzontalmente su un'unica riga alla base della confezione ed estendersi sui quattro lati principali;

- la bandiera dell'Unione Europea, conforme alle istruzioni riportate nell'**allegato a)**, ed in particolare:
 - a) deve essere di colore blu e le stelle di colore dorato;
 - b) deve essere di dimensioni non inferiori a 15 mm;
 - c) deve avere, su una seconda riga sottostante la scritta "UNIONE EUROPEA", la scritta "FEAD";
- il logo FEAD conforme alle istruzioni riportate nell'**allegato b)**, ed in particolare:
 - a) di colore blu e dorato;
 - b) di dimensioni non inferiori a 15 mm.

I contenitori devono essere imballati in robusti **cestelli di cartone** ondulato con grammatura carta superiore a 410 gr/mq, a norma GIFCO, da 12 litri, non termoretratti, aventi caratteristiche di resistenza meccanica tali da garantire la sicura protezione del prodotto durante le operazioni di trasporto, manipolazione e stoccaggio, sui quali devono essere apposte le seguenti diciture:

- il nome e l'indirizzo del Fornitore;
 - il nome del prodotto;
 - il contenuto netto in litri;
 - il numero di confezioni in essi contenuti;
- e, inoltre, devono essere collocate nella zona centrale di ogni lato del cestello e in modo ben visibile:
- la diciture: "**AIUTO UE – FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE**", realizzata con caratteri in maiuscolo, ben visibili e di colore nero;
 - la bandiera dell'Unione Europea, conforme alle istruzioni riportate nell'**allegato a)**, alla cui base deve comparire, su una seconda riga sottostante la scritta "UNIONE EUROPEA", la scritta "FEAD";
 - il logo FEAD conforme alle istruzioni riportate nell'**allegato b)**.

Le bozze grafiche degli imballaggi dovranno essere sottoposte a verifica di conformità al capitolato tecnico prestazionale da parte dell'Organismo di controllo incaricato.

I cestelli di cartone devono, a loro volta, essere confezionati su bancali EPAL a perdere e strettamente avvolti con film estensibile in modo da garantire l'integrità durante il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio, secondo lo standard commerciale da 864 litri/bancale.

Nel caso in cui i quantitativi da consegnare alle Organizzazioni partner non fossero sufficienti a costituire un bancale, il Fornitore consegnerà la differenza in cestelli di cartone sciolti.

I bancali necessari per il confezionamento del prodotto fanno parte dell'imballaggio, pertanto, il relativo costo è a carico del Fornitore.

4. MEZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fondi messi a disposizione dall'Unione Europea (FEAD – Fondo di aiuti europei agli indigenti) ai sensi del Reg. (UE) 223/2014 e fondi nazionali messi a disposizione dall'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Ministero dell'Economia e Finanza:

- € 1.863.000,00 (escluso IVA).

I pagamenti per la fornitura, per il relativo importo complessivo contrattuale, saranno disposti, con riferimento alle attività effettivamente rese e previa verifica della conformità della fornitura stessa, sulla base di fatture elettroniche posticipate che dovranno essere inviate a:

AGEA, Ufficio Domanda Unica e OCM, via Palestro, 81 Roma – 00155 P. IVA 06234661004 - C.F. 97181460581 - **CIG** _____ - Codice univoco FBDGD1 – Responsabile dott. Maurizio Piomponi.

La liquidazione sarà effettuata, in due soluzioni, **entro 60 giorni** dalla data di ricezione di apposita **domanda di pagamento**, intestata in originale e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o consegnata a mano ad AGEA:

- *al raggiungimento di almeno il 40% delle consegne previste* per ciascuna Organizzazione partner (da effettuare, in base al piano di consegne concordato con le singole Organizzazioni partner, **entro 60 giorni lavorativi dalla stipula del contratto**), da dimostrare sulla base dei relativi Documenti di Trasporto (D.d.T.), recanti la data di ricezione, il timbro delle Organizzazioni partner e la firma del responsabile incaricato al ricevimento del prodotto;
- *al saldo del 100% delle consegne previste* per ciascuna Organizzazione partner (da effettuare, in base al piano di consegne concordato con le singole Organizzazioni partner, **entro 120 giorni lavorativi dalla stipula del contratto**), da dimostrare sulla base dei relativi Documenti di Trasporto (D.d.T.), recanti la data di ricezione, il timbro delle Organizzazioni partner e la firma del responsabile incaricato al ricevimento del prodotto.

Solo al raggiungimento di ciascuna delle due soglie, da effettuarsi entro i rispettivi termini di consegna sopra stabiliti, il Fornitore, previa verifica di conformità della fornitura eseguita, emetterà un'unica fattura posticipata. In altri termini, solo dopo la verifica della conformità di almeno il 40% delle consegne, il Fornitore potrà emettere un'unica fattura corrispondente a tale percentuale. Allo stesso modo, solo dopo la verifica del residuo 60% delle consegne avvenute, il Fornitore potrà emettere un'unica fattura a saldo.

La domanda di pagamento deve essere corredata dei Documenti di Trasporto in originale (D.d.T.), recanti la data di ricezione, il timbro delle Organizzazioni partner e la firma del responsabile incaricato al ricevimento del prodotto.

I D.d.T. dovranno riportare, inoltre, il codice di identificazione delle Organizzazioni partner (rilevabile dall'elenco di assegnazione), e dovranno pervenire all'AGEA raggruppati per tipo di Organizzazione partner (Banchi, Caritas e C.R.I.), secondo l'ordine indicato negli elenchi di assegnazione, dovranno anche essere inseriti nel programma informatico di settore per il quale il Fornitore riceverà l'abilitazione, rappresentando detto adempimento obbligo contrattuale.

Il mancato raggiungimento delle suddette percentuali di consegna, regolarmente eseguita entro i termini previsti, costituisce causa di applicazione delle apposite penali previste al capitolo 7.

L'ammontare delle eventuali penali previste sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Fornitore, su richiesta documentata di AGEA, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, ultimo periodo, del Codice, il pagamento potrà avvenire solo dopo l'approvazione da parte della AGEA del certificato di verifica di conformità.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Tutti i corrispettivi relativi alle forniture oggetto del presente appalto saranno pagati da AGEA, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto del certificato di verifica di conformità, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice.

AGEA non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

5. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il prodotto dovrà essere confezionato e consegnato **entro 120 giorni lavorativi dalla stipula del contratto**.

A ciascuna Organizzazione partner, comunque, dovrà essere consegnato **almeno il 40% del prodotto assegnato entro 60 giorni lavorativi dalla stipula del contratto**.

Il calcolo dei giorni lavorativi sarà effettuato considerando che il confezionamento e le consegne non potranno essere effettuate nel periodo dal 29 luglio 2019 al 24 agosto 2019.

Le consegne andranno effettuate alle Organizzazioni partner secondo la ripartizione che sarà indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale l'aggiudicatario avrà l'abilitazione.

L'elenco, provvisorio, delle **Organizzazioni partner** destinatarie del prodotto è il seguente: Regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna e Puglia: **allegato c) al presente capitolato tecnico**.

Il Fornitore deve:

- a) avvertire per iscritto le Organizzazioni partner riceventi almeno 48 ore prima della consegna del prodotto;
- b) provvedere direttamente, con mezzi e personale propri, alle operazioni di scarico del prodotto all'entrata del magazzino delle Organizzazioni partner nel luogo di destinazione;
- c) consegnare un prodotto che **non abbia scadenza nei 105 giorni successivi alla data di consegna**;
- d) consegnare il prodotto, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, al responsabile di ciascuna Organizzazioni partner o a un suo delegato. L'addetto al trasporto è obbligato a far sottoscrivere i Documenti di Trasporto (D.d.T.) al suddetto responsabile, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro delle Organizzazioni partner;
- e) indicare nei D.d.T.:
 - il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone;
 - il numero dei cartoni;
 - il numero totale dei pezzi e/o dei litri del prodotto consegnato;

- il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato;
- la data di scadenza del prodotto consegnato;

f) fermo restando quanto previsto al punto a), il Fornitore deve, altresì, definire, su richiesta delle strutture centrali delle Organizzazioni Partner diffuse sul territorio nazionale interessato, il calendario delle consegne presso le sedi periferiche, in funzione delle esigenze manifestate da tali strutture, comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione di cui al presente capitolo.

6. CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Nel corso di esecuzione del contratto saranno effettuati controlli quali-quantitativi dall'AGEA e/o da controllori incaricati dall'AGEA stessa, presso i centri di lavorazione e confezionamento del prodotto, nonché presso i centri di consegna e distribuzione.

I controlli, a carattere inopinato, saranno effettuati sui "lotti di produzione" durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I "lotti di produzione" soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l'autorizzazione dall'organo di controllo.

Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all'attività del Fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un'inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria e/o compensazione con corrispettivi spettanti.

Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall'AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l'espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dal Fornitore al fine di revisione delle condizioni contrattuali e di applicazione delle penali.

Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Trattandosi di prestazioni contrattuali continuative AGEA procederà, con cadenza adeguata ai fini di un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad una verifica di conformità in corso di esecuzione. Il Direttore dell'esecuzione, in corso di esecuzione del contratto, effettuerà i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica il Fornitore. Di dette operazioni di controllo sarà redatto apposito verbale.

I verbali di verifica di conformità saranno trasmessi al Responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli. Essi riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

La verifica di conformità sarà effettuata in occasione di ciascuna fornitura e sarà condizione necessaria per la liquidazione delle relative fatture.

Qualora AGEA, a seguito di verifica effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, rilevi difformità rispetto a quanto il Fornitore è tenuto a garantire sulla base di quanto prescritto dal presente Capitolato, procederà alla formale contestazione mediante raccomandata A/R entro 5

giorni dalla rilevazione. Tale contestazione produrrà gli effetti previsti dallo schema di contratto nella parte relativa all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione, per conto di AGEA, sorveglia e controlla la corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle forniture, del rispetto dei tempi e della tempestività e documentazione delle comunicazioni e di ogni altra forma di controllo sulla gestione del contratto ritenuta utile per il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia complessiva della fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione del Fornitore;
- c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) il tempo prescritto per la consegna della fornitura;
- e) le date delle attività di effettiva consegna della fornitura;
- f) il richiamo ai verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare al Fornitore;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

È fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di conformità è confermato dal Responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune in relazione alle operazioni di verifica di conformità.

Il Direttore dell'esecuzione riferisce al Responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dal Fornitore al certificato di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento dell'eventuale saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Si riporta di seguito il dettaglio delle specifiche penalità previste che determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria e/o compensazione con i corrispettivi spettanti:

a) in caso di superamento, per cause imputabili al Fornitore, del termine intermedio di consegna, indicato al capitolo 5, la penale verrà calcolata sul valore del quantitativo di prodotto consegnato in ritardo, secondo le percentuali specificate di seguito:

- 5% per ritardi fino a 5 giorni lavorativi;
- 10% per ritardi da 6 fino a 15 giorni lavorativi;
- 15% per ritardi da 16 fino a 30 giorni lavorativi;
- 20% per ritardi da 31 fino a 40 giorni lavorativi;
- 30% per ritardi da 41 fino a 60 giorni lavorativi (ovvero fino al termine finale di consegna);

b) in caso di superamento, per cause imputabili al Fornitore, del termine finale di consegna, indicato al capitolo 5, la penale verrà calcolata sul valore del quantitativo di prodotto consegnato in ritardo, secondo le percentuali specificate di seguito:

- 5% per ritardi fino a 5 giorni lavorativi;
- 10% per ritardi da 6 fino a 10 giorni lavorativi;
- 50% per ritardi da 11 fino a 20 giorni lavorativi;

c) dopo 20 giorni lavorativi di mancata consegna oltre il termine finale, per cause imputabili al Fornitore, il corrispettivo del quantitativo di prodotto non consegnato non sarà riconosciuto, la penale sarà pari al valore del quantitativo di prodotto non consegnato ed AGEA si riserva di risolvere il contratto in colpa e danno del Fornitore;

d) in caso di difformità qualitativa del prodotto, rispetto alle caratteristiche indicate ai capitoli 1 e 2, riscontrata in fase di produzione e/o confezionamento e/o sul prodotto consegnato alle Organizzazioni Partner, la penale sarà calcolata secondo il seguente schema:

- nel caso in cui il Fornitore procede al reintegro della fornitura, con un quantitativo di prodotto corrispondente a quello del “lotto di produzione” in questione, sarà pari all’1% del corrispondente controvalore;
- nel caso in cui il Fornitore non procede al reintegro della fornitura con un quantitativo di prodotto corrispondente a quello del “lotto di produzione” in questione, il quantitativo di prodotto pari al “lotto di produzione” non sarà riconosciuto e sarà applicata una penale pari al valore del quantitativo di prodotto in questione;

e) in caso di mancato rispetto di quanto previsto ai punti a) e b) del capitolo 5, la penale sarà di € 500,00 per ciascun caso riscontrato;

f) in caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto c) del capitolo 5, la penale sarà di € 500,00 per ciascun caso riscontrato;

g) in caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto d) del capitolo 5, la penale sarà pari al 10% del valore del quantitativo di prodotto presente sui Documenti di Trasporto (D.d.T.) non conformi;

h) in caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto e) del capitolo 5, la penale sarà di € 500,00 per ciascun caso riscontrato;

i) in caso di mancato rispetto delle modalità indicate nel capitolo 3 la penale sarà di € 1.000,00 (mille) per ciascun caso riscontrato.

In generale, nel caso di mancata realizzazione della fornitura o nel caso in cui si riscontrino gravi mancanze o irregolarità durante l'esecuzione della fornitura e/o del trasporto a carico del Fornitore, l'AGEA si riserva di risolvere il contratto con il Fornitore, in danno e colpa dello stesso, e di escluderlo dalla partecipazione dello stesso alle successive procedure di gara.

In ogni caso AGEA si riserva il diritto al risarcimento, da parte del Fornitore, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi e dagli inadempimenti stessi possano derivare anche nei confronti delle Organizzazioni partner.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute AGEA si riserva la facoltà, previa intimazione scritta al Fornitore, di chiedere la risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Fornitore, incamerando la cauzione.

Resta ferma l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito.

Le penali sono cumulabili e in nessun caso l'ammontare complessivo delle stesse potrà superare il **10% dell'importo complessivo** del contratto. Al superamento di tale percentuale AGEA, previa intimazione scritta al Fornitore, procederà alla risoluzione del contratto, per colpa e in danno del Fornitore stesso.

Allegati:

- a) bandiera dell'Unione Europea;
- b) logo FEAD;
- c) elenco Organizzazioni partner.